

Il medico cantonale

Direttiva sull'utilizzo delle mascherine da parte del personale a contatto con pazienti durante l'epidemia influenzale

del 10 ottobre 2018

Richiamati gli articoli 19, 21 e 40 della Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (LEp) del 28 settembre 2012 e gli articoli 26, 41 e 42 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Lsan) del 18 aprile 1989;

preso atto della copertura vaccinale contro l'influenza costantemente insufficiente nel corso degli anni nel personale sanitario;

ritenuto che l'utilizzo della mascherina nel contatto ravvicinato con il paziente permette di ridurre la trasmissione del virus influenzale e il rischio di contagio;

vista la necessità di contenere e diminuire il numero di casi nosocomiali di influenza e di proteggere la salute dei pazienti vulnerabili e ad alto rischio di complicazioni;

sentiti gli specialisti del settore,

emana la seguente Direttiva:

Art. 1 ¹ La presente Direttiva è valida durante l'intera epidemia influenzale.

² L'inizio dell'epidemia influenzale è sancito da un comunicato *ad hoc* del Medico cantonale pubblicato sui principali media, sul sito web www.ti.ch/influenza e tramite newsletter; la fine dell'epidemia sarà comunicata tramite e-mail alla direzione sanitaria e amministrativa delle strutture e dei servizi di assistenza e cura a domicilio.

Art. 2 Essa riguarda l'utilizzo delle mascherine chirurgiche di tipo II o IIR da parte del personale a contatto con i pazienti delle strutture sanitarie (ospedali, cliniche e cliniche di riabilitazione), delle strutture socio-sanitarie (case per anziani) e dei servizi di assistenza e di cura a domicilio (SACD).

Art. 3 ¹ Le persone non vaccinate contro l'influenza o vaccinate da meno di 14 giorni utilizzano la mascherina chirurgica di tipo II o IIR per ogni contatto con il paziente a distanza inferiore di 1 m.

² Le mascherine devono essere indossate correttamente: in condizioni ideali garantiscono un'efficacia di 2 ore, quindi vanno regolarmente sostituite. Le mascherine devono essere cambiate se visibilmente danneggiate o umide.

Art. 4 Le persone vaccinate contro l'influenza da almeno 14 giorni non sono tenute a utilizzare la mascherina chirurgica.

Art.5 In presenza di sintomi respiratori la mascherina deve sempre essere utilizzata anche dalle persone vaccinate.

Art.6 In ogni caso, tutto il personale si attiene rigorosamente alle buone pratiche di igiene e di disinfezione delle mani.

Art. 7 È compito di ogni struttura sanitaria, socio-sanitaria e di ogni servizio di assistenza e di cura a domicilio promuovere la vaccinazione anti-influenzale e far rispettare la presente Direttiva.

Art. 8 Il Medico cantonale verifica la messa in atto della Direttiva.

Art. 9 Comunicazione: alla Direzione sanitaria e alla Direzione amministrativa delle strutture sanitarie (ospedali, cliniche e cliniche di riabilitazione), delle strutture socio-sanitarie (case per anziani) e dei servizi di assistenza e di cura a domicilio (SACD).

Il Medico cantonale

G. Merlani